

DECRETO LEGGE "RILANCIO"

INDENNITÀ PER ULTERIORI CATEGORIE DI LAVORATORI

Il DL Rilancio ha previsto un ampliamento delle indennità – già previste nell'ambito del Fondo residuale e anticipate dal Decreto interministeriale del 30 aprile 2020 – per i mesi di aprile e maggio in favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro/attività.

- **Lavoratori dipendenti stagionali** (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 31 gennaio 2020.
Occorrono almeno 30 giornate di lavoro nel suddetto periodo;
- **lavoratori intermittenti** che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie** che nel periodo 1° gennaio 2019 - 23 febbraio 2020 risultano titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata INPS con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante da questa attività superiore a 5.000 euro. Occorre che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020.

ULTERIORI CONDIZIONI

Per usufruire dell'indennità i lavoratori rientranti nelle suddette categorie, al momento della presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda telematica all'Ente previdenziale, ognuna nel proprio limite di spesa complessivo.

Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro e non spettano ai percettori di Reddito di cittadinanza di importo pari o superiore all'importo dell'indennità. Se l'importo del Reddito di cittadinanza è di importo inferiore verrà incrementata quest'ultima prestazione.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

